

**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA  
Via C. Colombo, 44  
00147 Roma  
[VA@pec.mase.gov.it](mailto:VA@pec.mase.gov.it)

Procura della Repubblica presso il  
Tribunale di Verbania  
Corso Europa, 3  
38122 Verbania (VB)  
[prot.procura.verbania@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.verbania@giustiziacert.it)

**E, p.c.:** ARPA Piemonte  
Dipartimento provinciale del VCO  
Via IV Novembre, 294  
28887 Omegna (VB)  
[dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it](mailto:dip.nordest@pec.arpa.piemonte.it)

**RIFERIMENTO:** Decreto autorizzativo D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014 - D.M. 292 del 22/12/2015 – D.M. 183 del 31/05/2023 per il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con D.M. 531 del 15 dicembre 2021 alla Società Plastipak Italia Preforme S.r.l. – Installazione di Verbania (VB)

**OGGETTO:** Esito attività di controllo ordinario effettuata dal 11/03/2024 al 07/05/2024 ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i - Accertamento violazione e proposta di diffida.

Nelle giornate dal 11/03/2024 al 07/05/2024, secondo quanto disposto nella programmazione 2024 dei controlli presso gli impianti statali soggetti ad AIA, è stata effettuata l'attività di controllo ordinario presso l'installazione della Plastipak Italia Preforme S.r.l. sita nel comune di Verbania (VB).

L'attività di controllo ha riguardato la verifica degli autocontrolli e della documentazione inerente agli adempimenti alle prescrizioni autorizzative ed ha comportato sopralluoghi su talune aree dello stabilimento.

Nell'ambito di tale attività ispettiva sono stati redatti: "Verbale di verifica documentale" e "Verbale di sopralluogo e chiusura attività di controllo", in contestuale con i rappresentanti di Plastipak Italia Preforme S.r.l. ed ARPA Piemonte che li hanno sottoscritti; gli originali in forma informatizzata sono conservati presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Nel corso dell'attività di controllo sono stati effettuati sopralluoghi e rilievi fotografici ed è stata acquisita in copia documentazione tecnica; successivamente all'attività *in situ* si è proceduto all'analisi della documentazione raccolta. Sono state accertate le seguenti circostanze.

- A. Nel corso del sopralluogo, in data 10 aprile 2024, nei pressi dell'Area Bono, in prossimità del punto di emissione E46 è stata rilevata, al coperto su superficie pavimentata e su pallet la presenza di un fusto blu della capacità di circa 200 litri, contenente per meno della metà materiale granulato assorbente avente codice EER 15.02.02\* contaminato da olio e derivante da operazioni di pulizia delle pavimentazioni nella medesima area. Il GI ha quindi richiesto evidenze documentali dell'origine del rifiuto fotografato, della tipologia di interventi di pulizia che hanno generato il rifiuto con indicazione della loro data. Il Gestore in merito alla richiesta avanzata dal GI nel "verbale di sopralluogo e chiusura del controllo" ha fornito in allegato 1 ("Richiesta 1") alla PEC prot. n. C/37-24/PL del 24/04/2024 (acquisita da ISPRA al prot. n. 23104/2024 del 24/04/2024) la seguente informativa *"Il rifiuto stoccato nel fusto etichettato EER 15.02.02\* (granulo assorbente contaminato di olio) è stato generato in 2 interventi manutentivi collegati alla pompa C in area BONO. Il primo intervento è stato la sostituzione della pompa C in data 02/03/2024; il secondo intervento, poiché il primo non si è rivelato risolutivo, e la nuova pompa ha iniziato a perdere liquido, è stato quello di una ulteriore sostituzione della pompa C in data 12/03/2024. In entrambi i casi c'è stato uno sversamento di olio diatermico, all'interno del bacino di contenimento impermeabilizzato che è stato assorbito con idoneo assorbente per un quantitativo totale di 110 kg."* Il Gestore, con la medesima PEC ha trasmesso evidenza documentale dei due interventi sopra citati. Infine, il Gestore dichiara che *"il contenitore è stato portato al deposito rifiuti A ed il quantitativo caricato sul registro di carico e scarico (carico nr. 237) in data 12/04/2024"*. Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 21 lettera a) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, che, con riferimento specifico all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, indica le **modalità di compilazione del registro di carico e scarico**.
- B. Il GI, in data 10/04/2024, si è inoltre recato presso l'area di deposito temporaneo rifiuti "A" rilevando, come da relazione fotografica allegata, **la vicinanza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi** nelle quantità evidenziate nel verbale di sopralluogo e chiusura del controllo a pag. 7. I rifiuti di cui sopra erano raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti l'uno accanto all'altro ed addossati al muro; **tale aspetto non consentiva una facile ispezione attorno ai contenitori finalizzata all'accertamento di eventuali perdite e la successiva rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati**. È stato inoltre rilevato il posizionamento delle batterie al piombo esauste (codice EER 16.06.01\*) su pallet, come visionabile nella relazione fotografica allegata, **e non nell'idoneo contenitore presente nell'area A, che risultava vuoto**.
- C. Il GI in data 10/04/2024 si è recato nell'area di passaggio "IMM-MPP/SSP quota 0.0" rilevando 2 box di cartone con materiale misto senza etichettatura, come da documentazione fotografica allegata. In data 11/04/2024 il GI, tornando nella medesima area, ha rilevato che i 2 box erano stati rimossi per "attività di separazione e caratterizzazione del materiale/rifiuto ivi contenuto", come dichiarato dal Gestore nel corso della verbalizzazione dello stesso giorno. A tal riguardo il GI ha richiesto la classificazione del materiale/rifiuto contenuto nei 2 box di cartone, la provenienza, la tracciabilità, il quantitativo stimato ed il relativo destino. Il Gestore in merito alla richiesta avanzata dal GI nel "verbale di sopralluogo e chiusura del controllo" ha fornito in allegato 5 ("Richiesta 5") alla PEC prot. n. C/37-24/PL del 24/04/2024 (acquisita da ISPRA al prot.

n. 23104/2024 del 24/04/2024) documentazione **attestante la compresenza di rifiuti pericolosi** (codice EER 15.02.02\*) **e non pericolosi** (codici EER 16.02.16, EER 15.01.02, EER 16.03.06 ed EER 07.02.13) nello stesso box.

- D. Sempre in data 10/04/2024 il GI si è poi recato presso l'area di deposito temporaneo rifiuti "D" rilevando che, in corrispondenza dei cassoni utilizzati per il deposito dei rifiuti, era presente cartellonistica contenente indicazione del codice EER e descrizione del rifiuto, come da documentazione fotografica allegata. **La cartellonistica risultava priva dell'indicazione dello stato fisico del rifiuto ivi presente.**

Ad esito delle suddette attività, pertanto, si accerta con la presente:

1. Relativamente al punto A, la violazione di quanto previsto alla prescrizione n. 21 lettera a) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, la quale riporta che:
  - *"Registro carico e scarico ai sensi dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sul quale annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale a Catasto disposta dall'art. 189 dello stesso decreto. Le annotazioni di cui sopra dovranno essere effettuate almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo..."*;
2. Relativamente al punto B, la violazione di quanto previsto alla prescrizione n. 27 lettere b), i) ed n) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, la quale riporta che:
  - *"b) lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per i rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate"*;
  - *"i) i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati"*;
  - *"n) il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie"*.
3. Relativamente al punto C, la violazione di quanto previsto alla prescrizione n. 27 lettera b) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, la quale riporta che:
  - *"b) lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per i rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate"*;
4. Relativamente al punto D, la violazione di quanto previsto alla prescrizione n. 27 lettera c) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, la quale riporta che:
  - *"c) ciascuna area di stoccaggio deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensione e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; devono, inoltre, essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati"*;

Per le violazioni di cui sopra lo scrivente Servizio, d'intesa con ARPA Piemonte, propone a codesta Autorità Competente, ai sensi dell'art. 29-decies comma 6, di diffidare il Gestore affinché, in conformità alle prescrizioni sopraelencate, provveda entro 30 giorni ad inoltrare agli Enti di controllo:

- a) un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti, che precisi in conformità a quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs. 152/06, le tempistiche massime tra la produzione del rifiuto a piè di impianto e la sua collocazione nel deposito temporaneo, con contestuale annotazione di carico sul registro; inoltre, la procedura deve indicare le corrette modalità di stoccaggio a piè di impianto nelle fasi immediatamente successive alla produzione di un rifiuto;
- b) un aggiornamento della procedura di gestione dei rifiuti, che precisi:
  - in conformità a quanto previsto dalla prescrizione 27 lettera b) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, come organizzare il deposito temporaneo in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per i rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
  - in conformità a quanto previsto dalla prescrizione 27 lettera i) del PIC parte integrante del D.M. 55 del 03/02/2014, pubblicato sulla G.U. n. 45 del 24/02/2014, come disporre i contenitori, raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti, all'interno del deposito temporaneo in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati e le azioni da attuare in seguito all'accertamento delle perdite dai suddetti contenitori;
  - le modalità di stoccaggio delle batterie al piombo negli appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta;
- c) le planimetrie dei depositi temporanei dei rifiuti revisionate a valle degli aggiornamenti delle procedure di gestione; inoltre, si chiede di trasmettere la documentazione fotografica ed altra documentazione utile che dia evidenza degli adeguamenti effettuati dal Gestore;
- d) evidenza dell'identificazione ed implementazione dell'idonea cartellonistica indelebile ben visibile dandone anche evidenza mediante la trasmissione di idonea planimetria con la collocazione della cartellonistica e la relativa documentazione fotografica; si chiede di fornire entro le medesime tempistiche una procedura per la manutenzione di tutta la cartellonistica, a titolo esemplificativo la cartellonistica dei depositi temporanei dei rifiuti, dei serbatoi, delle emissioni in atmosfera ed idriche, in modo che la stessa venga sostituita prima che diventi illeggibile.

In riferimento all'art. 29-decies comma 9, si comunica altresì che le violazioni suddette non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In merito all'inosservanza della prescrizione di cui ai precedenti punti, in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-quattordices del D. Lgs.152/06, come modificato dal D. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, data la possibile applicazione del comma 3 lettera b) del medesimo articolo, la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Verbania quale possibile ipotesi di reato. Si rimanda alle ulteriori attività a cura di ARPA Piemonte, in qualità di UPG, per l'invio di apposita CNR alla Procura della Repubblica di Verbania, fatta salva l'individuazione di un più grave reato.

La redazione della presente informativa è stata effettuata in coordinamento con ARPA Piemonte, nonché con il personale facente parte dal Gruppo Ispettivo.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE  
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI  
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

**Il Responsabile**

**Ing. Fabio Ferranti**

(documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

**Allegati:**

1. Verbale di sopralluogo e chiusura controllo ordinario;
2. Relazione fotografica;
3. Riscontro del Gestore con PEC prot. n. C/37-24/PL del 24/04/2024.